

## Interpretazioni sbagliate

*di Leopoldo Elia*

Caro direttore, nelle esperienze di vita costituzionale dei tempi nostri si rivela sempre più rilevante il ruolo degli interpreti della Costituzione, che devono contribuire a risolvere i casi dubbi o apparentemente dubbi secondo metodi e criteri elaborati in almeno tre secoli di costituzionalismo liberal-democratico. Secondo questi criteri interpretativi è necessario partire dal sistema di poteri quale si configura nelle diverse forme di governo proprie delle democrazie contemporanee: per l'Italia la forma di governo parlamentare scelta dai costituenti nel 1946-47.

Si trascura questo dato fondamentale quando si dà spazio ad una tendenza regressiva che chiamerei «letteralismo», orientata a valorizzare, appunto, la lettera di alcune disposizioni costituzionali, trascurando di collocarle nel sistema.

Il caso classico di questa degenerazione interpretativa, basata sulla scelta arbitraria di alcune proposizioni normative trascurandone altre di pari grado nel sistema delle fonti, riguarda i poteri del Presidente della Repubblica: così si isola la formula dell'articolo 87 Cost. «Ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa», dimenticando l'articolo 89, primo comma, Cost., a norma del quale «Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità». In base non solo alla prassi, ma ai principi del sistema, si può escludere con certezza che il Presidente sia in grado di condividere con il governo il potere di nomina dei capi delle Forze armate e tantomeno del Comandante generale della Guardia di finanza, qualificata dal legislatore come corpo di polizia a ordinamento militare con competenze economico-finanziarie. Come ha dimostrato la relazione finale della commissione istituita dal Capo dello Stato Cossiga, presidente e relatore il professor Paladin, il potere di alto indirizzo esercitato dal Presidente da solo e nel Consiglio supremo di difesa, organo collegiale composto in prevalenza da ministri in carica, non lo abilita né a interferire nelle nomine dei vertici militari né a impartire ordini alle truppe. Del resto nessuno protestò quando il governo Prodi 2 sostituì tre capi dei servizi (Sismi, Sisd, Cesis) senza alcuna motivazione del disposto avvicendamento. I poteri che, in base alle convenzioni interpretative intercorse tra Einaudi e De Gasperi (poi divenute consuetudini), il Capo dello Stato ha nella nomina di cinque giudici costituzionali o nella nomina dei senatori a vita o nell'uso della facoltà di esternazione (per citare i più rilevanti) hanno un carattere strettamente funzionale al raggiungimento di risultati di garanzia (ad esempio, l'indipendenza della Corte costituzionale) e come tali furono elaborati dalla dottrina costituzionalistica degli anni Cinquanta. L'invenzione degli atti presidenziali senza proposta ma con controfirma, allora adottata superando la formula letterale dell'articolo 89, primo comma, Cost. già citata, costituiva eccezione rispetto alla regola definita in questa ultima disposizione e ritenuta di carattere generalissimo in sede di Assemblea costituente. Chi vuol coinvolgere il Presidente della Repubblica nell'esercizio del potere di nomina dei comandanti di corpi militari, o a ordinamento militare, confonde il capo dello Stato repubblicano con quello monarchico, che notoriamente incideva su questi atti di preposizione a partire dalla scelta del comandante supremo in tempo di guerra (ad esempio successione di Diaz a Cadorna).

E' pericoloso cedere al «letteralismo»: ciò accadde al Presidente Pertini quando ritenne

che ogni capo dello Stato potesse nominare cinque senatori a vita. Alle mie obiezioni, espresse quando ero presidente della Corte costituzionale, egli rispose con il noto brocardo riferito al Costituente: *ubi voluti, dixit*. A mia volta gli replicai che questa soggezione alla formula letterale rendeva troppo facile il lavoro del costituzionalista.

Ma nel «letteralismo» può cadere anche qualche pronuncia della Corte costituzionale: così quella opinabilissima sul potere di grazia, che crea più problemi di quanti ne risolve e attribuisce valore esaustivo ed esclusivo alla formula dell'articolo 87 Cost. «Può concedere grazie e commutare le pene». Ma almeno, nel caso ora citato, il Presidente della Repubblica aveva, anche prima della sentenza, una condivisione di poteri con il ministro di Grazia e giustizia.

Da ultimo è giusto ricordare, per rifuggire da dannosi pasticci, che il referendum del 25 giugno dell'anno scorso, ha espresso un chiaro indirizzo di politica costituzionale: il Presidente della Repubblica mantiene i poteri acquisiti durante la presidenza Einaudi, il presidente del Consiglio può accrescere quelli attuali secondo i moduli tedesco-spagnoli ma non oltre: altrimenti e sempre aperta la scelta, a suo tempo rifiutata dall'Assemblea costituente, della forma di governo presidenziale di tipo statunitense.